ALLEGATO B

REGOLAMENTO

COMUNE DI PISA

DIREZIONE TUTELA AMBIENTALE

R E G O L A M E N T O C O M U N A L E

TUTELA DEGLI ANIMALI

INDICE

PRENOTAZIONE DI IMPEGNO N° ////// .....
REGOLAMENTO COMUNALE .....
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI .....
PARTE I – .....
PRINCIPI GENERALI .....
Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione .....
Art. 2 Valori etici e culturali.....
Art. 3 Competenze del Sindaco. .....

PARTE II .....

DISPOSIZIONI PER TUTTE LE SPECIE .....

ART. 4 DIVIETO DI MALTRATTAMENTO .....

Art. 5 Ricovero coatto .....
Art. 6 Smarrimento.....
Art. 7 Sui casi di avvelenamento di animali .....
Art. 8 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali. .....
Art. 9 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali. .....
Art. 10 Sul trasporto degli animali .....
2. Il benessere e la protezione degli animali durante il trasporto è regolamentato dal D.Lgs. n. 532 del 30 dicembre 1992 .....
Art. 11 Inumazione di animali .....

PARTE III .....

DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE .....

TITOLO I .....
GATTI .....
Art. 12 Definizione dei termini usati .....
Art. 13 Proprietà dei gatti liberi.....
Art. 14 Controllo sanitario e cura delle colonie feline.....
Art. 15 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e .....
TITOLO II .....
CANI .....
Art. 16 Custodia .....
Art. 17 Anagrafe canina e identificazione dei cani.....
1. E' istituita l'anagrafe del cane gestita dalla competente Azienda U.S.L 5 Pisa secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 43/1995. .....
Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali .....
Art. 19 Divieto di detenzione dei cani alla catena .....
Art. 20 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato .....
Art. 21 Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali .....
3. Le strutture convenzionate (rifugi o pensioni) devono aprire l'accesso al pubblico, almeno due volte la settimana, esponendo apposito avviso all'esterno, per permettere ai cittadini di prendere visione dei cani ospitati, senza che sia necessaria autorizzazione comunale .....
Art. 22 Sull'addestramento dei cani.....
Art. 23 Sul divieto di cattura cani randagi .....
Art. 24 Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio .....
Art. 25 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche .....
Art. 26 Aree e percorsi destinati ai cani. .....
Art. 27 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.....
Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi.....
4. Il Comune provvede a realizzare spazi idonei alla sgambatura dei cani, distribuiti in maniera uniforme sul territorio comunale, segnalati con apposita cartellonistica e attrezzati con fontane e cestini per la raccolta dei rifiuti 15
Art. 29 Adozioni di cani ospiti nelle strutture convenzionate .....
TITOLO III .....
ANIMALI ESOTICI .....

Art. 30) Sulla detenzione di animali esotici .....

1. E' FATTO DIVIETO DI DETENERE ANIMALI ESOTICI POTENZIALMENTE PERICOLOSI PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA, COME DA PRONTUARIO NAZIONALE DEGLI ANIMALI POTENZIALMENTE PERICOLOSI, NONCHÉ TUTTI GLI ANIMALI ESOTICI CHE SONO INSERITI NELLA LISTA C.I.T.E.S. .....

TITOLO IV .....
CAVALLI .....
Art. 31 Sui cavalli.....
2. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza di lavare e disinfettare il suolo pubblico ogni qualvolta il cavallo durante il transito orini sul suolo pubblico nonché di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo.....
TITOLO V.....
VOLATILI.....
Art. 32 Sui volatili .....
Art. 33 Detenzione di volatili .....
Art. 34 Dimensioni delle gabbie.....
Art. 35 Sulle amputazioni.....
1. É vietato amputare le ali o altri arti di uccelli di specie selvatiche, accecare nonché strappare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione; deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri.....
TITOLO VI .....
ANIMALI ACQUATICI .....
Art. 36 Detenzione di specie animali acquatiche.....
Art. 37 Dimensioni e caratteristiche degli acquari .....

PARTE IV .....

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....

Art. 38 Sanzioni.....
3. Chiunque viola l'art. 24, comma 1, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 50,00). In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00 (in misura ridotta € 206,00). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della somma ingiunta con provvedimento formale ai sensi rispettivamente degli art. 16 e 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981. Per l'attività di sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689 e cui al Capo II° del D.P.R. n. 571 del 22 luglio 1982. .....
Art. 39 Vigilanza .....
Art. 40 Disposizione transitoria.....
Art. 41 .....
Incompatibilità ed abrogazione norme. .....

REGOLAMENTO COMUNALE
SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI

PARTE I –
PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Definizioni ed ambito di applicazione

1. La definizione generica di animale, quando non esattamente specificata, si applica a tutte le tipologie e razze di animali da affezione, di cui alla Legge n. 281 del 14 agosto 1991[1], e a tutte le specie di vertebrati ed invertebrati tenuti in qualsiasi modo e a qualsiasi titolo, anche in stato di libertà o semilibertà.
2. La definizione generica di animale si applica inoltre, nell'interesse della comunità locale, nazionale e internazionale, a tutte le specie selvatiche, di vertebrati ed invertebrati, che appartengono al Patrimonio Indisponibile dello Stato, come specificato dall'art. 826 del Codice Civile e dagli artt. 1 e 2 della legge n. 157 del 11 febbraio 1992[2].
3. Il presente regolamento riguarda la tutela di tutte le specie di animali che si trovano o dimorano, stabilmente o temporaneamente, nel territorio comunale.

Art. 2 Valori etici e culturali.

1. Il Comune, nell'ambito dei principi e indirizzi fissati dalle vigenti leggi, favorisce la presenza nel proprio territorio degli animali, riconoscendo loro finalità affettive, educative e di utilità ed opera al fine di favorire la corretta convivenza tra gli esseri umani e quest'ultimi.
2. Il Comune riconosce alle specie animali diritto ad un esistenza adeguata alle proprie caratteristiche biologiche ed etologiche.
3. Il Comune individua nella tutela degli animali uno strumento finalizzato al rispetto ed alla tolleranza verso tutti gli esseri viventi ed in particolare verso le specie più deboli.
4. Al fine di favorire la corretta convivenza fra uomo e animali e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente, il Comune promuove e sostiene iniziative e interventi rivolti alla conservazione degli ecosistemi, degli equilibri ecologici che interessano le popolazioni animali ivi previste.
5. Le modifiche degli assetti del territorio devono tener conto anche degli habitat a cui gli animali sono legati per la loro esistenza.
6. Il Comune, in base all'art. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, riconosce ai cittadini la libertà di esercitare le attività connesse all'accudimento e alla cura degli animali, quale mezzo per lo sviluppo della personalità e della socializzazione e valorizza la tradizione animalista della città incoraggiando ogni intervento che attiene al rispetto ed alla difesa degli animali.

Art. 3 Competenze del Sindaco.

1. Il Sindaco, sulla base delle leggi vigenti, esercita la tutela e la cura di tutte le specie animali che vivono stabilmente o temporaneamente nel territorio comunale, vigilando a mezzo degli organi competenti sui maltrattamenti, gli atti di crudeltà e l'abbandono degli animali stessi.

PARTE II
DISPOSIZIONI PER TUTTE LE SPECIE

Art. 4 Divieto di maltrattamento

1. A tutti gli animali deve essere garantita con continuità la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze relative alle caratteristiche anatomiche, fisiologiche e comportamentali.
2. E' vietato uccidere intenzionalmente, danneggiare, percuotere e mettere in atto qualsiasi maltrattamento o comportamento lesivo nei confronti degli animali così come definiti dall'art. 1, comma 1 e 2.
3. E' vietato tenere gli animali in spazi angusti e/o privi dell'acqua e del cibo necessario o sottoporli a rigori climatici tali da nuocere alla loro salute.
4. E' vietato tenere animali in isolamento o in condizioni di impossibile controllo quotidiano del loro stato di

[1] "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo"
[2] "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

salute o privarli dei necessari contatti sociali tipici della loro specie.

5. E' vietato tenere animali isolati oppure segregati in contenitori inadeguati o scatole, anche se poste all'interno di appartamenti o di altri locali, anche commerciali, senza luce naturale ed adeguato ricambio d'aria.
6. E' vietato detenere animali in gabbia, se non nei casi di trasporto, di cure e di esposizione per la vendita da parte degli esercizi commerciali di cui all'art. 8. Fanno inoltre eccezione uccelli e piccoli roditori la cui detenzione è permessa dalle leggi vigenti, nonché altri animali che, per le loro caratteristiche, possono comportare elementi di pericolosità.
7. E' vietato addestrare animali ricorrendo a violenze, percosse o costrizione fisica. Gli addestratori di animali a qualsiasi titolo e finalità, devono dare documentata comunicazione della propria attività alla competente Azienda U.S.L. 5 Pisa.
8. E' vietata la vendita o l'esposizione di animali colorati artificialmente.
9. E' vietato trasportare o detenere animali, per qualsiasi periodo di tempo, chiusi nei vani portabagagli degli autoveicoli.
10. E' vietato trasportare animali in condizioni e con mezzi tali da procurare loro sofferenza, ferite o danni fisici, anche temporanei; gli appositi contenitori devono consentire la stazione eretta e la possibilità di sdraiarsi e girarsi.
11. E' vietato condurre animali a guinzaglio tramite mezzi di locomozione a motore;
12. E' vietato tenere animali in autoveicoli in sosta senza adeguato ricambio d'aria o con finestrini completamente chiusi. Per il periodo compreso fra il giorno 15 aprile ed il 1 ottobre è vietato tenere animali nelle automobili in sosta al sole.
13. E' vietato abbandonare animali di qualsiasi specie sul territorio comunale.

Art. 5 Ricovero coatto

1. Ogni animale deve essere tenuto a cura del proprietario, o del detentore, in buone condizioni igienico-sanitarie, venendo curato e accudito secondo necessità.
2. In caso di animali tenuti in stato di denutrizione, di sofferenza per precarie condizioni di salute e/o in evidenti condizioni di maltrattamento, gli organi di vigilanza, anche avvalendosi della struttura della competente Azienda U.S.L. 5 Pisa, accertano la violazione e provvedono al suo ricovero presso idonee strutture autorizzate e accreditate, che possono affidarlo in custodia a persone in possesso dei requisiti ritenuti adeguati previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente.

Art. 6 Smarrimento

1. In caso di smarrimento o di ritrovamento di un animale domestico, deve essere fatta tempestiva denuncia alla competente Azienda U.S.L. 5 Pisa.
2. Per i cani il termine per la denuncia è di tre giorni.

Art. 7 Sui casi di avvelenamento di animali

1. I medici veterinari hanno l'obbligo di denunciare, alla competente Azienda U.S.L 5 Pisa, alla Polizia Provinciale ed al Comune tutti i casi di avvelenamento di animali dichiarando il tipo di veleno usato e la zona in cui si sono verificati.
2. Qualora si tratti di avvelenamenti in zone agro-silvo-pastorali il Comune può vietare la conduzione di animali, previa apposizione di cartellonistica nell'area interessata. Il Comune, sentito il parere della competente Azienda U.S.L. 5 Pisa e della Provincia di Pisa, può inoltre adottare ulteriori misure di salvaguardia e di divieto, nelle zone colpite, ai sensi dell'art. 33 comma 5 della Legge Regionale n. 3 del 12.1.1994[3].

Art. 8 Detenzione ed esposizione di animali negli esercizi commerciali fissi, ambulanti ed occasionali.

1. La vendita degli animali negli esercizi commerciali, in possesso delle regolari autorizzazioni previste, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni stabilite ai commi 1,2,3,4,5 e 6 dell'art. 4, al fine di evitare situazioni di stress o di sovraffollamento.
2. L'esposizione degli animali in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali fissi non è consentita per più di quattro ore giornaliere complessive, con unica eccezione dei pesci in acquario. A tal fine l'esercizio deve disporre di adeguati spazi o modalità per il riposo degli animali quando sia trascorso il periodo di esposizione.
3. I titolari dei negozi devono tenere di un registro di carico e scarico degli animali posti in vendita e, in quanto detentori degli animali, di iscrivere i cani all'anagrafe canina, secondo le disposizioni in materia; hanno altresì l'obbligo di comunicare alla ASL i dati degli acquirenti e i dati anagrafici dei cani venduti.
4. Gli animali esposti in vetrina o all'esterno degli esercizi commerciali di cui al comma 2 devono essere sempre riparati dal sole e dalle intemperie. Gli animali devono comunque essere sempre provvisti dell'acqua e del cibo necessario.
5. Le attività commerciali ambulanti ed occasionali, inerenti la vendita e/o l'esposizione di animali, hanno l'obbligo di tenere gli stessi in esposizione per non più di cinque ore giornaliere, protetti dal sole e dalle intemperie, fornendo loro l'acqua ed il cibo necessario.
6. Gli esercizi commerciali devono osservare le disposizioni relative alle dimensioni minime delle gabbie degli uccelli e degli acquari per i pesci e quelle inerenti la detenzione degli animali stessi dettate rispettivamente dagli artt. 33 e 34 del presente regolamento.
7. Con ordinanza possono essere dettate ulteriori specifiche disposizioni relative alle caratteristiche ed alle dimensioni di gabbie, teche e recinti nei quali vengono custoditi ed esposti gli animali negli esercizi commerciali.
8. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle norme del presente articolo, viene disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.
9. Gli esercizi commerciali devono affiggere apposito avviso sugli orari in cui sono esposti gli animali in vendita.

[3] " Recepimento legge 157 del 11/2/1992: Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Art. 9 Divieto di spettacoli e intrattenimenti con l'utilizzo di animali.

1. Nei circhi e in tutte le altre forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico o privato, è vietato l'utilizzo di animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli stessi o lesivi per la loro incolumità.
2. Nei confronti dei soggetti che contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, nel caso si tratti di forme di spettacolo o di intrattenimento pubblico, viene disposta, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa di cui al presente regolamento, la chiusura o la sospensione dell'attività per una giornata alla prima infrazione, per due giornate alla seconda, per tre alla terza e per una settimana alla quarta e successive nell'arco di tre anni.

Art. 10 Sul trasporto degli animali

1. Il trasporto dei cani su mezzi pubblici é consentito, nel rispetto delle norme imposte dall'Ente gestore del servizio
2. Il benessere e la protezione degli animali durante il trasporto è regolamentato dal D.Lgs. n. 532 del 30 dicembre 1992

Art. 11 Inumazione di animali

1. Per l'inumazione e lo smaltimento delle carcasse degli animali si rimanda alle linee guida dettate dalla Regione Toscana con delibera n.825/2004[4]

PARTE III
DISPOSIZIONI PER SINGOLE SPECIE

TITOLO I
GATTI

Art. 12 Definizione dei termini usati

1. Per "gatto libero" si intende un animale non di proprietà che vive in libertà di solito insieme ad altri gatti.
2. Per "colonia felina" si intende un gruppo di gatti che vivono in libertà e frequentano abitualmente lo stesso luogo.
3. Per "gattai" o "gattaie" si intende i cittadini che si occupano in modo singolo od associato, volontariamente e gratuitamente dell'alimentazione e della vigilanza di una o più colonie feline.

Art. 13 Proprietà dei gatti liberi

1. L'Ufficio Tutela Ambientale coordina gli interventi di censimento delle colonie feline libere presenti nel territorio ed i successivi interventi di cattura e ricollocazione dei gatti, per i quali siano previsti gli interventi di sterilizzazione e cura, così come indicato nel successivo art.14, comma 1. Tale ufficio redigerà annualmente una relazione sull'attività svolta in questo settore.

[4] Linee guida applicative del Regolamento n 1774/2002 CE.

Art. 14 Controllo sanitario e cura delle colonie feline

1. La competente Azienda U.S.L. 5 Pisa U.F. Sanità Pubblica Veterinaria provvede, in collaborazione con l'Ufficio Tutela Animali ed in base alla normativa vigente, alla sterilizzazione dei gatti liberi. A tal fine, all'interno di ogni colonia felina viene indicato il Referente Ufficiale, di cui all'art.15, comma 5 che, insieme ai volontari si occupa della cattura delle gatte, del loro conferimento alla struttura pubblica per la sterilizzazione e del successivo reinserimento nel sito originario, con oneri a proprio carico e sollevando l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone che ne dovessero derivare.
2. Tale attività viene effettuata sulla base di un programma annuale che tiene conto del numero di interventi programmati, delle caratteristiche delle colonie feline e delle eventuali priorità.
3. Il giudizio sanitario ed etico sull'ammissibilità della singola gatta al programma di sterilizzazione è espresso insindacabilmente dal veterinario incaricato dall'azienda USL.

Art. 15 Cura delle colonie feline da parte dei/delle gattai/e

1. Il Comune riconosce l'attività benemerita dei cittadini che, come gattai/e, si adoperano per la cura ed il sostentamento delle colonie di gatti liberi. Al gattaio/a, che opera nelle colonie feline di cui all'articolo precedente, è permesso l'accesso, al fine dell'alimentazione e della cura dei gatti, a qualsiasi area di proprietà comunale, anche in concessione, dell'intero territorio, fatte salve quelle in cui vigono specifici divieti.
2. L'accesso dei/delle gattai/e a zone di proprietà privata è subordinato al consenso del proprietario.
3. I/le gattai/e sono obbligati a rispettare le norme per l'igiene del suolo pubblico evitando la dispersione di alimenti e provvedendo, dopo ogni pasto, alla pulizia della zona dove i gatti sono alimentati.
4. Il riconoscimento formale dei/delle gattai/e avviene su richiesta fatta all'Ufficio Tutela Animali del Comune di Pisa da coloro che si occupano della gestione delle colonie feline, utilizzando l'allegato A in calce al presente regolamento.
5. All'interno di un'unica colonia felina possono operare più gattai/e, rimanendo comunque l'obbligo di indicare un unico Referente Ufficiale che assume le funzioni di garante della colonia e provvede a:
   a) coordinare le operazioni di gestione della colonia;
   b) tenere aggiornato il censimento e rilevare gli eventuali problemi sanitari;
   c) concordare con la competente Azienda U.S.L. 5 Pisa le sterilizzazioni delle femmine adulte sulla base del programma annuale d'intervento;
   d) gestire gli eventuali affidamenti dei cuccioli svezzati;
   e) esprimere un parere sull'eventuale necessità di spostamento della colonia.
6. La domanda di riconoscimento dei/delle gattai/e (allegato A) deve essere presentata dal Referente Ufficiale della colonia felina e, oltre alle informazioni personali, deve indicare il luogo e la colonia per la quale si svolge l'attività allegando:
   - copia di un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) in corso di validità,
   - due foto tessera.
7. Il Comune di Pisa rilascia il Patentino di gattaio/a che consiste in un tesserino di riconoscimento che autorizza l'attività dei volontari all'interno della colonia felina e può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare risulti in contrasto con quanto previsto dalla normativa vigente, inoltre ai fini del rilascio è necessario frequentare un apposito corso di formazione sulle norme di gestione sanitaria della colonia felina, tenuto dal personale dell'azienda USL 5 U.F. Veterinaria e/o dalla Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Pisa.
8. Le colonie feline sono tutelate dal Comune che, nel caso di episodi di maltrattamento, procede alla denuncia nei confronti dei responsabili.
9. Le colonie feline non possono essere spostate dal luogo dove abitualmente risiedono, salvo comprovate e documentate esigenze di carattere sanitario e/o contingenti. Lo spostamento avviene secondo modalità stabilite dall'Ufficio Tutela Ambientale ed approvate dalla competente Azienda USL 5 Pisa.

TITOLO II
CANI

Art. 16 Custodia

1. E' vietato detenere cani all'esterno in strutture sprovviste di un idoneo riparo rialzato dal suolo, chiuso almeno su tre lati e munito di tetto, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie. La struttura deve essere opportunamente coibentata ed il tetto impermeabilizzato. Al di sopra della cuccia può essere posta una adeguata copertura, avente altezza non superiore a m. 1.70, che permetta al cane di poter espletare le proprie funzioni fisiologiche anche in caso di pioggia ed a protezione dai raggi solari. Le strutture di cui

sopra devono essere realizzate nel rispetto delle norme edilizie vigenti e tenendo conto del decoro urbano.

2. I cani tenuti in appartamento devono poter effettuare regolari uscite giornaliere per consentire loro l'opportuna attività motoria.

3. Ai cani è vietato l'ingresso nei parchi pubblici e negli esercizi pubblici, fatte salve le indicazioni agli art. 26 e 27 del presente regolamento.

Art. 17 Anagrafe canina e identificazione dei cani

1. **E**' istituita l'anagrafe del cane gestita dalla competente Azienda U.S.L 5 Pisa secondo le prescrizioni della Legge Regionale n. 43/1995[5].

Art. 18 Attività motoria e rapporti sociali

1. Chi tiene un cane deve provvedere a consentirgli, ogni giorno, l'opportuna attività motoria.
2. I cani custoditi in recinti o terrazze devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo preferibilmente non inferiore alle due ore.

Art. 19 Divieto di detenzione dei cani alla catena

1. E' vietato tenere cani legati a catena, fatta eccezione per situazioni contingenti ed eccezionali.

Art. 20 Dimensioni dei recinti o terrazze ad uso privato

1. Per cani custoditi in terrazze o recinti ad uso privato, la superficie di base non deve essere inferiore a dodici metri quadri; ogni recinto o terrazza non può contenere più di due cani adulti con eventuali loro cuccioli in fase di allattamento; ogni cane in più comporta un aumento minimo di superficie pari alla metà di quella della superficie base;
2. Eventuali parti coperte adibite a riparo, interne alle aree di cui al comma 1 e che costituiscono volume ai fini edilizi, non possono avere dimensioni superiori a quelle imposte dal regolamento edilizio.

Art. 21 Disposizioni per le strutture adibite a canile rifugio e norme di conduzione degli animali

1. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente per i canili di prima accoglienza e per i canili rifugio, le cucce devono essere adeguate per numero e per dimensioni al numero e alle caratteristiche degli animali.
2. La superficie di recinti o terrazze o spazi adibiti alla custodia di cani, non deve essere inferiore a otto metri quadri per ogni singolo animale, aumentata di un terzo per ogni cane aggiunto, fatti salvi i canili e i rifugi già in essere, di cui alla Legge n. 281/91[6] e alla Legge Regionale n. 43/95[7]. I cani custoditi in recinto devono poter effettuare almeno due uscite giornaliere per un tempo totale non inferiore alle due ore.
3. Le strutture convenzionate (rifugi o pensioni) devono aprire l'accesso al pubblico, almeno due volte la settimana, esponendo apposito avviso all'esterno, per permettere ai cittadini di prendere visione dei cani ospitati, senza che sia necessaria autorizzazione comunale

Art. 22 Sull'addestramento dei cani

1. E' fatto assoluto divieto addestrare animali per guardia o per altri scopi ricorrendo: a violenze fisiche o psichiche, a percosse e all'uso di strumenti cruenti quali collari elettrici con punte o altro.
2. E' altresì vietato l'allevamento e l'addestramento di cani per il combattimento.

---

[5] "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"
[6] "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo"
[7] "Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo"

Art. 23 Sul divieto di cattura cani randagi

1. E' fatto assoluto divieto la cattura di animali randagi e/o vaganti, ad eccezione di quella effettuata da operatori del Comune, di Enti o Ditte autorizzate, nei casi e per gli scopi previsti dalle normative vigenti.

Art. 24 Divieto di utilizzo di cuccioli o animali per accattonaggio

1. E' fatto assoluto divieto utilizzare, per la pratica di accattonaggio, animali con cuccioli lattanti o da svezzare, o comunque animali di età inferiore ai cinque mesi, oppure animali non in buono stato di salute o costretti in evidenti condizioni di maltrattamento.
2. Gli animali rinvenuti nelle suddette circostanze sono sequestrati a cura degli organi di vigilanza ai sensi dell'art 20 della legge n. 689 del 24 novembre 1981[8] e delle disposizioni di cui al capo II del D.P.R. n. 571 del 22 luglio 1982[9] e ricoverati presso una delle strutture animaliste accreditate che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa o presso privati cittadini che ne facciano richiesta.
3. I cuccioli di qualsiasi specie non possono essere usati come premi e quindi regalati per iniziative commerciali, fieristiche e pubblicitarie.
4. La condizione di cui al comma 1 è accertata in primo luogo dagli agenti della Polizia Municipale e successivamente da un medico veterinario della competente Azienda U.S.L. 5 Pisa, il quale, se ritiene necessario effettuare esami collaterali o test diagnostici, può inviare l'animale presso strutture veterinarie dell'Azienda stessa.

Art. 25 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche

1. E' fatto obbligo a coloro che conducono cani in luogo pubblico di rispettare le seguenti disposizioni:
   a) i cani devono essere tenuti a guinzaglio, la lunghezza deve essere adeguata alla varie situazioni e ambienti pubblici quali mercati, manifestazioni pubbliche;
   b) in ambienti pubblici particolarmente affollati, quali mercati e comunque in occasione di manifestazioni pubbliche, i cani di taglia media e di taglia grande devono anche essere dotati di museruola;
2. I conduttori devono essere capaci di tenere i cani, in rapporto alla razza e alle caratteristiche dell'animale.
3. E' fatto assoluto divieto di accesso ai cani nelle aree verdi attrezzate per il gioco dei bambini o per lo svolgimento di attività sportive ed in tutte le altre aree in cui tale divieto venga indicato con specifica idonea cartellonistica.
4. Negli arenili appositamente individuati e attrezzate dal Comune è fatto obbligo di rispettare, oltre le prescrizioni dei commi 1 e 2 e dell'art. 28, le seguenti disposizioni:
   a) è fatto obbligo al condutture di portare un ciotola per l'acqua e l'apposita attrezzatura per creare zone d'ombra e riparo per il cane;
   b) è vietato l'ingresso ai cani femmine in calore;
   c) possono accedere nel bagnasciuga e nel mare tenuti a guinzaglio.

Art. 26 Aree e percorsi destinati ai cani.

1. Il Comune individua apposite aree con superfici adeguate, in almeno un giardino per circoscrizione, destinate alla sgambatura ed al divertimento degli animali. Tali aree, di proprietà comunale o comunque in uso a qualsiasi titolo all'amministrazione comunale, sono debitamente attrezzate ed indicheranno, con apposita cartellonistica, le norme comportamentali da tenere al loro interno, fatto salvo l'obbligo di raccolta degli escrementi secondo quanto indicato all'art.28 del presente regolamento.
2. Negli spazi pubblici, individuati e delimitati mediante appositi cartelli e dotati di opportune attrezzature, i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio e museruola, sotto il vigile e costante controllo degli accompagnatori che ne sono responsabili. In presenza di più cani, i cani di taglia media e grande devono essere portati al guinzaglio o portare la museruola.

[8] "Modifiche al sistema penale"
[9] "Modifiche al sistema penale"

Art. 27 Accesso negli esercizi pubblici e nei locali ed uffici aperti al pubblico.

1. Il cane, al seguito del proprietario o detentore a qualsiasi titolo, può accedere nei modi consentiti dal presente articolo a tutti gli esercizi pubblici ed agli uffici aperti al pubblico, salvo quelli per cui è previsto il divieto a norma delle leggi o regolamenti vigenti.
2. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo, che conducono gli animali negli esercizi pubblici e nei locali e uffici aperti al pubblico, devono rispettare le disposizioni di cui all'art. 25, comma 1, lettere a, b) e c), avendo inoltre cura che non sporchino e che non arrechino disturbo o danno alcuno.
3. Agli esercizi pubblici, commerciali ed ai locali aperti al pubblico viene concessa la facoltà di non ammettere gli animali all'interno dei locali, purché espongano all'ingresso e in maniera visibile il logo indicante il divieto. E' facoltà degli stessi predisporre all'esterno appositi ed adeguati strumenti atti all'accoglienza ed alla custodia degli animali durante la permanenza dei proprietari all'interno dell'esercizio o del locale stesso.

Art. 28 Obbligo di raccolta degli escrementi

1. I proprietari, o detentori a qualsiasi titolo degli animali, con la sola esclusione dei non vedenti, hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico (via, piazza, giardino o altro), in modo da mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro del luogo.
2. I proprietari o detentori di cani, con l'esclusione di quelli per la guida di non vedenti e da essi accompagnati, devono:
   a) rimuovere tutti gli escrementi depositati dai propri cani
   b) portare al seguito la paletta, il sacchetto o ogni altro strumento raccoglitore specificatamente destinato all'uso, per una igienica raccolta e rimozione degli escrementi
3. Il Comune favorisce la raccolta delle deiezioni canine attraverso opera di informazione e attivando in vari punti della città, distributori automatici di sacchetti, palette e cestini per la raccolta degli escrementi.
4. Il Comune provvede a realizzare spazi idonei alla sgambatura dei cani, distribuiti in maniera uniforme sul territorio comunale, segnalati con apposita cartellonistica e attrezzati con fontane e cestini per la raccolta dei rifiuti

Art. 29 Adozioni di cani ospiti nelle strutture convenzionate

1. Il Comune rende disponibile, nel proprio sito web, un'apposita sezione per la promozione delle adozioni dei cani ospiti nelle strutture convenzionate, esponendo le foto degli animali con le loro caratteristiche salienti aggiornate.
2. I soggetti intenzionati a ricevere in adozione l'animale, precedentemente visionato nella struttura, devono rivolgere apposita richiesta allo Sportello Diritti Animali.
3. L'accoglimento della domanda è subordinato all'istruttoria da parte dell'Ufficio Ambiente, fermo restando che non sono ammesse le domande di soggetti a carico dei quali risultino sentenze di condanna per maltrattamento di animali.
4. La competente Azienda U.S.L. 5 Pisa, in collaborazione con lo Sportello Tutela Diritti Animali ed i volontari delle altre associazioni animaliste che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa, stabilisce di effettuare controlli domiciliari per verificare le condizioni di buona salute dell'animale adottato.

TITOLO III
ANIMALI ESOTICI

Art. 30) Sulla detenzione di animali esotici

1. E' fatto divieto di detenere animali esotici potenzialmente pericolosi per l'incolumità pubblica, come da prontuario nazionale degli animali potenzialmente pericolosi, nonché tutti gli animali esotici che sono inseriti nella lista C.I.T.E.S.
2. E' vietato tenere animali esotici e/o selvatici alla catena o, nel caso di uccelli, legati al trespolo. Si pone l'obbligo, per i detentori di tali animali, di riprodurre le condizioni climatiche, fisiche e ambientali dei luoghi ove vivono naturalmente queste specie, con disponibilità, se é il caso, di vasche d'acqua frequentemente rinnovata e di posatoi sopraelevati di dimensioni tali da permettere all'animale di nuotare e di coricarsi, o con possibilità, per l'animale, di scavarsi una tana nella terra.

TITOLO IV
CAVALLI

Art. 31 Sui cavalli

1. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale, autorizzati dal Comune al servizio pubblico di piazza, di dotare le carrozze di idoneo contenitore applicato alle stanghe della carrozza e sollevato da terra di dimensioni, capacità e caratteristiche tali da consentire la raccolta delle deiezioni prodotte dal cavallo durante il transito evitandone la dispersione sul suolo pubblico.
2. E' fatto obbligo ai conducenti di vetture a trazione animale in servizio pubblico di piazza di lavare e disinfettare il suolo pubblico ogni qualvolta il cavallo durante il transito orini sul suolo pubblico nonché di rimuovere le deiezioni eventualmente disperse sul suolo

TITOLO V
VOLATILI

Art. 32 Sui volatili

1. E' assolutamente vietato somministrare cibo ai piccioni non compresi in allevamenti autorizzati nonché disperdere o abbandonare cibo e alimenti nelle aree pubbliche del centro storico del Comune. Nelle altre zone del centro abitato è possibile somministrare cibo solo nelle aree opportunamente individuate.
2. E' vietato somministrare cibo in cortili o spazi privati ai piccioni non compresi in allevamenti, al fine di salvaguardare il vicinato dalla loro presenza in numero eccessivo.
3. I proprietari dei fabbricati, per il decoro della città e per evitare l'insorgere di inconvenienti igienico sanitari, devono chiudere le aperture che possano rappresentare un habitat favorevole per la nidificazione dei piccioni, nel rispetto comunque del vigente regolamento edilizio.
4. Con ordinanza dirigenziale, su conforme parere della competente Azienda U.S.L. , in caso di particolari condizioni di degrado igienico ambientale, può essere ordinato ai proprietari dell'immobile di effettuare gli interventi ritenuti necessari per eliminare la permanenza e la nidificazione dei piccioni nonché per il risanamento dell'area.

Art. 33 Detenzione di volatili

1. I volatili, appartenenti alle specie sociali, devono essere possibilmente tenuti in coppia.
2. Le gabbie dei volatili non possono essere esposte a condizioni climatiche sfavorevoli ed i contenitori dell'acqua e del cibo all'interno della gabbia devono essere sempre riforniti.
3. Le gabbie devono avere una dimensione tale da favorire l'attività motoria connessa alle caratteristiche della specie

Art. 34 Dimensioni delle gabbie

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni motorie connesse alle caratteristiche etologiche degli uccelli, sono individuate le dimensioni minime che devono avere le gabbie che li accolgono:
   a) per uno, e fino a due esemplari adulti: due lati della gabbia devono avere una lunghezza pari al quintuplo, ed un lato deve avere una lunghezza pari al triplo della misura dell'apertura alare del volatile più grande;
   b) per ogni esemplare in più il volume richiesto deve essere aumentato del 30%.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasporto, ricovero sanitario e nell'esercizio dell'attività venatoria.
3. Le gabbie tenute all'aperto devono essere coperte da una tettoia per almeno la metà della loro superficie.

Art. 35 Sulle amputazioni

1. É vietato amputare le ali o altri arti di uccelli di specie selvatiche**,** accecare nonché strappare le penne salvo che per motivi sanitari, nel qual caso l'intervento deve essere effettuato da un medico veterinario che ne certifichi la motivazione; deve essere conservato a cura del detentore dell'animale e segue l'animale nel caso di cessione dello stesso ad altri**.**

TITOLO VI
ANIMALI ACQUATICI

Art. 36 Detenzione di specie animali acquatiche

1. Gli animali acquatici appartenenti a specie sociali devono essere possibilmente tenuti in coppia.

Art. 37 Dimensioni e caratteristiche degli acquari

1. Il volume dell'acquario deve essere conforme alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate garantendo loro il ricambio e la depurazione dell'acqua.
2. Comunque sia il volume dell'acquario non deve essere inferiore a due litri per centimetro della somma delle lunghezze degli animali ospitati
3. In ogni acquario devono essere garantiti il ricambio, la depurazione e l'ossigenazione dell'acqua, le cui caratteristiche chimico-fisiche e di temperatura devono essere conformi alle esigenze fisiologiche delle specie ospitate.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38 Sanzioni

1. Tutte le sanzioni alle norme contenute nel presente regolamento sono comminate ai sensi del capo I° della Legge n. 689 del 24 novembre 1981[10] e dell'art. 7 bis Decreto Legislativo n°267 del 18 agosto 2000[11].
2. Per le violazioni alle norme di cui al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 50,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 100,00).

3. Chiunque viola l'art. 24, comma 1, del presente regolamento è punito con la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 (in misura ridotta € 50,00). In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 103,00 a € 619,00 (in misura ridotta € 206,00). La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della somma ingiunta con provvedimento formale ai sensi rispettivamente degli art. 16 e 18 della legge n. 689 del 24 novembre 1981[12]. Per l'attività di sequestro si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 della Legge 24/11/1981 n. 689 e cui al Capo II° del D.P.R. n. 571 del 22 luglio 1982[13].

---

[10] "Modifiche al sistema penale"
[11] "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali"
[12] "Modifiche al sistema penale"
[13] "Modifiche al sistema penale"

Art. 39 Vigilanza

1. Oltre a tutti i soggetti previsti dalla Legge n. 689/81[14], sono incaricati di far rispettare il presente "Regolamento" gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, le Guardie Zoofile, le Guardie Ambientali Volontarie.

Art. 40 Disposizione transitoria

1. I titolari dei negozi hanno l'obbligo di munirsi del registro di carico e scarico degli animali posti in vendita previsto dall'articolo 8 comma 3 entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 41

Incompatibilità ed abrogazione norme.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il "Regolamento comunale sulla tutela degli animali", approvato con atto del Consiglio Comunale n. 49 del 7 aprile 2003, e tutte le norme precedenti e incompatibili previste da altre disposizioni comunali.

[14] "Modifiche al sistema penale"